

Codice A18180

D.D. 13 maggio 2015, n. 1135

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 2/R del 21/02/2013 (testo coordinato) - Richiedente: Lovera Massimo, Valdieri (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Entracque (CN), Localita' Fus - Istanza n. 25621.

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013 (testo integrato);

VISTA la domanda presentata al Settore Montagna della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla ditta Lovera Massimo, Valdieri (CN), in data 15/04/2015 – assunta al Protocollo al n. 21386/A18180;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna della Regione Piemonte in data 13/05/2015, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- Faggeta	13,8000	13,8000
Totale	13,8000	13,8000

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTI gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 2/R del 21/02/2013 (testo coordinato), la ditta Lovera Massimo all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Entracque (CN) - Località Fus, previsti nei 5 anni (4 annate silvane) del piano pluriennale dei tagli - così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- Faggeta	13,8000	13,8000
Totale	13,8000	13,8000

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)
Entracque	=====	51	58	134,6143

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 13,8000 ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Montagna di Cuneo;
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati della componente a fustaia, così come individuati dalla martellata e dalla contrassegnatura effettuata con vernice rossa;
- secondo quanto previsto dal regolamento forestale, le piante della componente a ceduo che cadranno al taglio non sono state contrassegnate singolarmente;
- si approva il piedilista di martellata e contrassegnatura per le piante, sia di altofusto che di origine agamica, a partire dalla classe diametrica 20 cm;
- si approva il piedilista di contrassegnatura delle piante vive e morte in piedi da rilasciare in bosco per il mantenimento della biodiversità;
- il volume di legname prelevabile in totale nel quinquennio autorizzabile, desunto dalle operazioni di contrassegnatura/martellata e dai dati delle aree di saggio effettuate, risulta pari a 1652 mc; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- in ragione dell' articolazione temporale ed organizzazione degli interventi, la martellata e la contrassegnatura delle piante da abbattere (ai sensi dell'art.9 del regolamento) nell'arco di ogni stagione silvana dovranno essere effettuate entro la data di inizio del calendario dei tagli di cui all'art. 18 del regolamento (1 settembre per la zona di intervento); entro la stessa data dovrà pervenire allo Sportello forestale regionale di Cuneo il relativo piedilista;
- entro la stessa data dovrà pervenire presso lo Sportello forestale regionale di Cuneo il piedilista relativo alle piante contrassegnate da rilasciare in bosco per il mantenimento della biodiversità;
- con riferimento alla prima stagione silvana di taglio, la martellata ed il relativo piedilista, nonché i piedilista relativi ai rilasci (se del caso) dovranno pervenire allo Sportello forestale regionale di Cuneo prima dell'inizio degli abbattimenti;
- il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di martellata e contrassegnatura con vernice gialla (queste ultime sia di origine gamica che agamica); non dovranno essere abbattute le piante contrassegnate in rosso e quelle con contrassegno rosso "B" (biodiversità");
- relativamente al mantenimento della biodiversità, si prescrive la conservazione a tempo indefinito delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale;
- si approva l'indicazione delle vie di esbosco per linee di gru a cavo previste nelle integrazioni progettuali (n. 8 linee per complessivi 2295 ml). Per il primo anno di intervento, per il quale si prevede di intervenire sul lotto C, dovrà pervenire, qualora necessaria, la documentazione relativa a posizionamento e dimensione delle linee di esbosco effettivamente da realizzare ed il relativo piedilista di martellata;
- per quanto attiene agli interventi relativi alle annualità successive, si prescrive che, in concomitanza con la presentazione dei relativi piedilista di martellata e contrassegnatura, venga

consegnata la documentazione relativa a posizionamento e dimensioni delle linee di esbosco per gru a cavo;

– si approva l'articolazione quinquennale (4 annate silvane) degli interventi nelle superfici e nelle quantità indicate in progetto. Qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

– essendo l'area di intervento all'interno dell'area Natura 2000 IT1160056 "Alpi Marittime", si prescrive che per l'anno attuale valga l'esonero dalla Valutazione di Incidenza, così come comunicato dall'Ente Parco "Alpi Marittime" con propria nota n. 1475 del 11/05/2015; per le successive annualità di intervento (già in stagione primaverile), la ditta dovrà acquisire medesimo esonero, con particolare riferimento al periodo di silenzio selvicolturale.

– il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

– particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo della componente a ceduo e di quella a fustaia, secondo quanto previsto dagli articoli 22, 25 e 27 del DPRG n. 2/R del 21/02/2013 (testo coordinato);

– i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);

– uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

– *nel caso in cui, durante le operazioni di taglio, si rilevi che l'età della componente a ceduo del bosco di faggio superi l'età di 40 anni, si dovrà provvedere a variare la tipologia di intervento selvicolturale dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Forestale Regionale – Settore Montagna di Cuneo, visto che in tal caso ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera c) della L.r. 4/2009 la ceduzione non risulta più ammissibile;*

– durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

– ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

– a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

“1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescare di fenomeni di erosione;

c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

1) chiusura e protezione degli accessi;

2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R 2011;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 5 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 4);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Montagna della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 2/R del 21/02/2013 (testo coordinato), comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Ai fini dell'efficacia della presente Determinazione si dispone che la stessa sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Silvia RIVA